

AIAF

FRIULI VENEZIA GIULIA

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori



CODICE ETICO

DELL'AVVOCATO DELLE RELAZIONI FAMILIARI



a cura di

AIAF FVG

Ordine degli Avvocati di Pordenone

Marzo 2018

*“Forse l’etica è una scienza scomparsa dal mondo intero.
Non fa niente, dovremo inventarla un’altra volta.”
(Jorge Luis Borges)*

CODICE ETICO DELL'AVVOCATO DELLE RELAZIONI FAMILIARI

(AIAF FVG Sezione di Pordenone - ORDINE AVVOCATI di Pordenone)

PREAMBOLO

Il presente codice etico è rivolto agli avvocati che esercitano la professione prevalentemente nell'ambito del diritto delle relazioni familiari (diritto delle famiglie, delle persone e dei minori).

Le linee guida alle quali si ispira trovano fondamento negli art. 1, 4 II comma e 24 della Costituzione, nel codice deontologico forense e nel preambolo del codice di deontologia degli avvocati europei.

L'avvocato delle relazioni familiari, nel garantire e difendere i diritti e gli interessi dei propri assistiti, è innanzitutto consapevole dell'importante funzione di contenimento dei conflitti familiari che svolge nella società, e che in tale ottica ha non solo il compito di tutelare le ragioni del cliente, bensì anche quello di valutare preventivamente le conseguenze del suo operato evitando che esso possa rivelarsi ingiustamente pregiudizievole per gli altri soggetti coinvolti nei legami familiari già verosimilmente precari e compromessi. Soprattutto se vi è la presenza di figli, agli stessi va garantito e conservato un significativo ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori e con le altre figure parentali di riferimento, tranne laddove ci si trovi in presenza di conclamati abusi, violenze, maltrattamenti, atti persecutori, alienazioni parentali.

In ragione della peculiarità della materia non paiono ancora esaustive, seppur imprescindibili, le norme del codice deontologico forense (artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 68), che vanno pertanto integrate sotto il profilo etico.

Le linee guida che caratterizzano l'operato dell'avvocato delle relazioni familiari, auspicabilmente specializzato in un'ottica interdisciplinare/interprofessionale, privilegiano i principi della trasparenza, della funzione sociale svolta, nonché della lealtà processuale ed extraprocessuale.

L'avvocato delle relazioni familiari favorisce, ove possibile, la risoluzione dei conflitti al di fuori delle aule giudiziarie valorizzando e promuovendo gli istituti della negoziazione assistita e della mediazione, attenendosi altresì alle prassi collaborative che trovano supporto nei protocolli adottati nei vari tribunali.

Per l'avvocato delle relazioni familiari muta il paradigma professionale che, da oppositivo/contrappositivo, diviene interattivo/collaborativo.

* * *

ARTICOLO 1

COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (SPECIALIZZAZIONE)

L'avvocato delle relazioni familiari è consapevole che per svolgere attività di consulenza ed assistenza legale, sia stragiudiziale che giudiziale, è necessario aver conseguito una specifica competenza mediante la frequentazione di corsi e/o scuole di formazione nonché mediante un costante aggiornamento professionale. La sua formazione specifica ricomprende, anche in un'ottica multiprofessionale, l'approfondimento delle discipline socio-psico-pedagogiche nonché l'acquisizione di tecniche di negoziazione, mediazione e comunicazione.

*“L’etica è la pratica di riflettere su quello che decidiamo di fare
e sui motivi per cui decidiamo di farlo.”
(Fernando Savater)*

ARTICOLO 2

OBBLIGO DI INFORMAZIONE E CONSENSO INFORMATO

L'avvocato delle relazioni familiari ha il dovere di informare preliminarmente il cliente sugli istituti giuridici e sulla giurisprudenza applicabili al suo caso, nonché di rappresentargli compiutamente tutte le possibili opzioni e le procedure da intraprendere, ivi comprese quelle alternative di risoluzione dei conflitti (negoziazione assistita, mediazione familiare, pratica collaborativa, procedura davanti all'ufficiale di stato civile), anche al fine di contenere al massimo la conflittualità e preservare i legami familiari soprattutto in presenza di figli.

In tal senso ha cura di approfondire la reale situazione in essere, in base agli elementi forniti dal cliente, onde valutare se le sue richieste rispecchino effettivamente le oggettive esigenze di tutela del nucleo familiare coinvolto.

Anche con riferimento ai temi economici, l'avvocato delle relazioni familiari effettua un vaglio ponderato delle risorse reali del proprio cliente, utilizzando i documenti offerti ovvero richiesti; in particolare verifica la congruità delle sue disponibilità rispetto al regime di spesa ovvero alla situazione socio – economica dello stesso.

L'avvocato, prima di assumere l'incarico, si assicura che il cliente abbia ben compreso quanto gli è stato riferito.

Qualora assuma l'incarico da entrambe le parti, l'avvocato delle relazioni familiari si impegna a tutelarle mantenendo una consapevole equidistanza.

In ogni caso eviterà di assistere soggetti rispetto ai quali abbia o abbia avuto rapporti personali e/o professionali tali da non consentirgli il necessario distacco e l'indipendenza nell'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 3

PREVENTIVO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO

L'avvocato delle relazioni familiari, dopo aver illustrato al cliente quanto previsto al precedente articolo 2), gli sottopone un preventivo di spesa di massima differenziandolo in base alle opzioni che verranno privilegiate e, dopo averne ottenuto l'approvazione, accetta il conferimento dell'incarico.

Nella quantificazione del compenso l'avvocato si attesterà sui parametri forensi, avendo cura di non svilire la propria attività professionale né di sovradimensionarla anche attraverso iniziative giudiziarie eccessivamente gravose.

ARTICOLO 4

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'avvocato delle relazioni familiari, nell'espletamento dell'incarico, ha come obiettivo privilegiato quello di non inasprire il conflitto ed orienta fin da subito il cliente a confrontare i propri interessi con quelli di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'iniziativa giudiziale o stragiudiziale che sta per essere intrapresa.

Egli stesso si impegna ad intrattenere con tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella vicenda processuale rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. In particolare, in ragione del principio di lealtà processuale, da estendere necessariamente anche alla fase stragiudiziale o alla negoziazione assistita, l'avvocato delle relazioni familiari non omette di indicare e fornire a parte avversa dati significativi a sua conoscenza anche circa la reale consistenza economico – patrimoniale del cliente.

“Mentre il rigore morale e l’onestà non sono contagiosi, l’assenza di etica lo è, e può moltiplicarsi esponenzialmente con straordinaria velocità.”
(Andrea Camilleri)

a) ipotesi di soluzione consensuale o negoziazione assistita

Qualora unitamente al cliente ravvisi una possibilità anche minima di risoluzione del conflitto evitando un contenzioso, l'avvocato contatta parte avversa invitandola ad un preliminare confronto, preferibilmente con l'assistenza di un difensore di fiducia, al fine di ipotizzare una soluzione concordata.

In caso di adesione all'invito di parte avversa, l'avvocato delle relazioni familiari si impegna a promuovere incontri volti a definire i contenuti di un accordo, anche parziale o temporaneo laddove si renda necessaria una gradualità per la soluzione complessiva delle problematiche.

Gli incontri saranno caratterizzati da reciproca buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza, con scambio di produzioni documentali in ordine alle rispettive posizioni economiche delle parti (*discovery*) quando si tratti di quantificare assegni di mantenimento, nonché in ordine alle condizioni ed alle prioritarie esigenze dei figli quando si tratti di stabilire le modalità di affidamento.

Per agevolare una soluzione concordata snella e veloce, è opportuno contenere i tempi delle trattative.

b) ipotesi di contenzioso giudiziale

L'avvocato delle relazioni familiari, se ritiene che la situazione rappresentata dal proprio assistito sia talmente compromessa da non poter ipotizzare nessun accordo nemmeno parziale, oppure se sia fallito il tentativo volto ad una definizione consensuale o di negoziazione assistita, previa comunicazione al collega, dà impulso all'attività giudiziale avendo comunque cura di:

- redigere gli atti introduttivi e difensivi, preferibilmente in forma concisa, evitando di acuire il conflitto con l'uso di terminologia ed espressioni offensive, denigratorie e discriminatorie;
- non immedesimarsi eccessivamente con il cliente ed evitando liti temerarie;
- aver presente l'oggettività dei principi di diritto e/o giurisprudenziali nonché le prassi adottate nei vari tribunali;
- non assecondare il cliente con denunce all'evidenza false ed infondate soprattutto laddove riguardino la gestione dei figli minori (presunti abusi, maltrattamenti, violenze), considerando che è preferibile comunque conservare un rapporto significativo ed equilibrato con le figure genitoriali e parentali;
- evitare l'abuso di attività giudiziaria con inopportune sovrapposizioni e proliferazioni di procedimenti alla ricerca del provvedimento più favorevole per il proprio assistito (c.d. *forum shopping*);
- non assecondare le eventuali richieste del cliente volte ad umiliare i componenti del nucleo familiare sia sotto il profilo personale sia sotto quello economico.
- portare all'attenzione dell'autorità giudiziaria fatti di cui sia venuto a conoscenza a seguito della legittima acquisizione di documenti e dati utili alla difesa del proprio assistito, laddove parte avversa abbia occultato o manipolato circostanze e prove, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, nell'intento di procurare o procurando danni economici all'intero nucleo familiare.

c) richiesta di intervento del pubblico ministero in udienza

L'avvocato delle relazioni familiari, laddove sia prevista la comparizione personale delle parti, chiede espressamente la presenza del pubblico ministero in udienza qualora vi sia un'eccessiva animosità tra le stesse tale da far supporre che vi siano o vi siano state violenze anche assistite, abusi e maltrattamenti, alienazioni genitoriali. Tale presenza viene richiesta con il preciso obiettivo di tutelare, anche d'ufficio ed in via cautelare, i diritti dei minori e dei soggetti vulnerabili.

d) rinuncia al mandato

L'avvocato delle relazioni familiari qualora le richieste, le pretese ed il comportamento del cliente rendano la difesa inconciliabile con i principi etici e deontologici come sopra delineati, rinuncia al

“Poiché i nostri interessi sono inestricabilmente interconnessi, si deve accettare l’etica come l’indispensabile interfaccia tra il proprio desiderio di essere felici e quello degli altri.”
(Tenzin Gyatso – XIV Dalai Lama)

mandato, osservando le prescrizioni del codice deontologico forense, fatti salvi i compensi professionali per l'attività svolta.

e) segnalazioni condotte colleghi

L'avvocato delle relazioni familiari, pur mantenendo il rapporto con i colleghi di parte avversa improntato a principi di correttezza e di lealtà processuale, qualora constati che le loro condotte violino invece tali principi ovvero che essi intraprendano iniziative giudiziarie temerarie o che vi sia abuso di attività processuale, ovvero offendano/ insultino e denigrino pretestuosamente la propria persona ed il proprio cliente, segnala tali condotte presso l'ordine degli avvocati.

**ARTICOLO 5
ASCOLTO DEL MINORE**

L'avvocato delle relazioni familiari è consapevole che deve astenersi da ogni forma di colloquio o contatto con i figli minori dei propri assistiti. Egli è inoltre consapevole che in sede civile l'ascolto del minore ultradodicesimo o di età inferiore se capace di discernimento :

- non può essere qualificato come atto di indagine ma strumento diretto a raccogliere le opinioni, le valutazioni e le esigenze del minore in merito ai legami familiari in cui è coinvolto, ovvero rappresenta uno strumento che permette, nella misura consentita dalla maturità psicofisica del minore, l'esercizio di un diritto della personalità evitando che egli rimanga estraneo ai provvedimenti che vengono assunti nel suo interesse;

- deve essere effettuato da un esperto, incaricato dal giudice, che possieda le caratteristiche e le competenze specifiche come indicato nei vari protocolli vigenti presso i tribunali, oppure anche dal CTU nell'ambito della consulenza affidatagli.

- è ammesso dal giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, purchè in presenza di comprovate ragioni di opportunità e solo dove sussista un concreto e superiore interesse del minore in particolare nelle situazioni di eccessiva conflittualità fra genitori in ordine all'affidamento e/o collocazione e/o gestione dei figli, o nei casi in cui vi sia eccessiva svalutazione di un genitore da parte dell'altro a danno del minore, o ancora nei casi in cui il giudice ritenga che gli accordi già intervenuti fra i genitori in termini consensuali siano contrari all'interesse dei figli, o infine in tutti i casi in cui si viene a conoscenza, da qualunque fonte, della sussistenza di un forte disagio del minore.

Al fine del pieno riconoscimento e dell'esecuzione anche in ambito europeo dei provvedimenti relativi all'affidamento e/o collocazione e/o gestione dei figli, in particolare nei casi in cui ne possa sussistere la necessità anche eventuale, l'avvocato delle relazioni familiari si attiva affinché al minore venga assicurata la possibilità di essere ascoltato, rimettendo comunque al giudice la valutazione motivata circa l'inopportunità dell'ascolto qualora esso risulti in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

(cfr per i dettagli il “protocollo per l'ascolto del minore nei procedimenti civili” adottato presso il tribunale di pordenone in data 4.5.2011).

“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse : il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me.”
(Immanuel Kant)

ARTICOLO 6

DOVERE DI RISERVATEZZA - DEROGHE

L'avvocato delle relazioni familiari è consapevole che non vanno divulgate informazioni e notizie fornitegli dai clienti nonché quelle di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, in particolar modo se riguardano minori e soggetti vulnerabili.

Tuttavia egli può derogare a tali doveri laddove ciò sia ritenuto indispensabile quando sia venuto in qualsiasi modo, anche mediante videoregistrazioni, a conoscenza di commissioni di reati a danno di minori e soggetti vulnerabili, anche se commessi dai propri assistiti, quali abusi sessuali, violenze, maltrattamenti, alienazioni genitoriali, atti persecutori.

ARTICOLO 7

AVVOCATO DEL MINORE – CURATORE SPECIALE / TUTORE DEL MINORE

L'avvocato delle relazioni familiari si adopera per evitare la sovrapposizione delle funzioni di avvocato e di curatore speciale / tutore del minore. Quando viene incaricato di svolgere funzioni di curatore speciale / tutore del minore e si presenti per quest'ultimo la necessità di promuovere un giudizio o di intervenire, lo stesso curatore / tutore incarica un avvocato che tuteli in quella sede gli interessi ed i diritti del minore.

Sia che rivesta il ruolo di avvocato del minore sia quello di curatore speciale / tutore, l'avvocato delle relazioni familiari assume l'incarico solo se ha una formazione multidisciplinare che gli consenta di stabilire una comunicazione con i minori di qualsiasi età e fase di sviluppo.

Egli incontra il minore, in tali funzioni, anche senza la presenza dei genitori o di persone adulte di riferimento qualora ritenuto necessario; se invece ritiene indispensabile incontrare anche i genitori e gli adulti di riferimento, è necessario che questi ultimi siano rappresentati da avvocati i quali daranno il preventivo consenso o saranno presenti.

L'avvocato delle relazioni familiari fornisce al minore tutte le informazioni a lui utili e necessarie, spiegandogli preliminarmente il proprio ruolo (avvocato o curatore speciale / tutore) ed illustrandogli i possibili sviluppi della vicenda che lo riguarda, anche in relazione ed in conseguenza delle opinioni che il minore esprimerà.

Illustra altresì al minore ogni decisione adottata nei suoi confronti con un linguaggio adatto all'età ed al livello di comprensione, informandolo altresì dettagliatamente circa l'eventuale modifica dell'assetto dei suoi legami familiari.

Svolge l'incarico nell'ottica di consentire al giudice l'individuazione della migliore soluzione a tutela dell'interesse del minore e si adopera per rendere il più celere possibile il procedimento che lo coinvolge, privilegiando comunque soluzioni condivise tra le parti e salvaguardando, quando è opportuno ovvero non sussistano gravi nocimenti per il minore, il rapporto con la sua famiglia d'origine.

Pordenone, 16 Marzo 2018

avv. Maria Antonia Pili
Presidente AIAF FVG

avv. Rosanna Rovere
Presidente Ordine Avvocati di Pordenone

AIAF FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI
viale Cossetti n. 20, 33170 Pordenone
tel. 0434.21104/0434.29281
fax 0434.242330
mail:friuliveneziagiulia@aiaf-avvocati.it

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
Piazzale Giustiniano n. 7, 33170 Pordenone
tel. 0434.26380
fax 0434 1692161
segreteria@ordineavvocatipordenone.it
PEC: ordine@avvocatipordenone.it